

TI_GERICHTE 30.2011.44 vom 8. Mai 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-05-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2011.44

FR: TI_GERICHTE 30.2011.44 du 8 mai 2012

IT: TI_GERICHTE 30.2011.44 del 8 maggio 2012

Regeste

Assegno per grandi invalidi dell'AVS: 1 anno di attesa dall'inizio della necessità di aiuto. DTF 137 V 351 ha stabilito che il rinvio espresso di art. 42 cpv. 4 LAI all'art. 29 cpv. 1 LAI (6 mesi) non è applicabile. Va applicato per analogia art. 28 cpv. 1 LAI (1 anno). AGI:80% di rendita MINIMA AVS

Erwägungen

E. 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007). nel merito 2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha concesso alla ricorrente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS a decorrere dal 1° aprile 2011, anziché dal 1° aprile 2010 come preteso dall'interessata e se l'importo dell'AGI fissato in Fr. 928.- al mese sia corretto. 3. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia. Il diritto all'assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43bis cpv. 1bis LAVS). Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso modificato dal 1° gennaio 2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute. Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5. Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora. Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile ad un infortunio (art. 43bis cpv. 4bis LAVS). A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari. Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGGA (art. 46 cpv. 1 LAVS). Per l'art. 46 cpv. 2

LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti. Secondo l'art. 9 LPGA – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1). Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI. Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita; b. necessita di una sorveglianza personale permanente; c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità; d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona; b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno. Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile. La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149). Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.): - vestirsi/svestirsi - alzarsi/sedersi/coricarsi - mangiare - provvedere all'igiene personale - andare al gabinetto - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti. 4. Nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha accolto la richiesta di un AGI dell'AVS a decorrere dal 1° aprile 2011, a

motivo che solo da quel momento era trascorso l'anno di attesa dall'inizio della grande invalidità dell'assicurata (1° aprile 2010). La soluzione adottata dalla Cassa di compensazione non può che essere confermata. In effetti, l'art. 43bis cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 3) prescrive chiaramente che il diritto all'assegno sorge al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Ora, dalla documentazione agli atti risulta indubbiamente che è dal 1° aprile 2010 che RI 1 necessita dell'aiuto diretto e permanente di terzi per espletare le necessarie attività quotidiane. Questa circostanza è stata indicata dal rappresentante stesso dell'interessata sia nel formulario di richiesta per adulti di un AGI dell'AVS al capitolo 4 "indicazioni sulla grande invalidità" (doc. 3) - dove egli ha precisato che per la maggior parte delle attività quotidiane della vita la mamma ha bisogno di un aiuto costante prestato dal marito, dai familiari e dall'aiuto domiciliare - sia pure nel suo ricorso. Questo aiuto è stato fatto decorrere in entrambi i casi dal 1° aprile 2010, ovvero dal rientro a domicilio dell'assicurata dopo l'ospedalizzazione del 20 marzo 2010. Inoltre, l'Ufficio AI ha avuto conferma della correttezza di questi dati direttamente dal medico curante dell'assicurato (cfr. capitolo 8: "Annotazioni del medico curante"). Infatti, il dr. med. _____, espressamente interpellato dall'amministrazione, il 2 aprile 2011 (doc. 3/5) ha affermato di avere in cura dal 2002 la persona in questione e che l'ultima consultazione, a quel momento, era avvenuta nel mese di marzo. Alla specifica domanda n. 6 se "Quanto indicato alla cifra 4, anche nell'ambito della necessità di aiuto da terzi, coincide con i reperti da lei rilevati?", il curante ha risposto affermativamente. Stante quanto precede, è indubbio che è dal mese di aprile 2010 che va fatto risalire il momento a partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa di un "anno intero, senza interruzione", di cui all'art. 43bis cpv. 2 LAVS. In queste circostanze, il diritto all'assegno per grandi invalidi può sorgere al più presto dopo che l'assicurata è stata grande invalida di grado elevato, medio o lieve per un anno. Partendo in concreto quindi dall'aprile 2010, il diritto all'AGI sorge dunque soltanto nell'aprile 2011, e non retroattivamente al momento in cui l'interessata ha avuto bisogno perenne dell'aiuto di terzi (2010). Come già indicato all'assicurata nel maggio 2010 quando ha formulato la prima volta la richiesta per l'assegno per grandi invalidi, il diritto a tale prestazione nasce infatti soltanto dopo un anno di attesa dal manifestarsi, senza interruzione, della sua condizione di grande invalido. Di conseguenza, i presupposti legali per potere concedere alla ricorrente un assegno per grande invalida dell'AVS ex art. 43bis cpv. 2 LAVS sono adempiuti soltanto dall'aprile 2011. Il rifiuto dell'AGI retroattivamente al 1° aprile 2010 è quindi la conseguenza del mancato adempimento dell'anno di carenza imposto dalla legge. 5. Alla ricorrente non viene in soccorso nemmeno la giurisprudenza di cui alla citata DTF 137 V 351 (SVR 2012 IV Nr. 13). L'11 agosto 2011 il Tribunale federale si è pronunciato sull'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi dopo l'entrata in vigore della 5ª revisione della LAI. In quell'occasione l'Alta Corte ha stabilito che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita (consider. 4 e 5). L'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione. Applicando quindi questo principio all'ambito in esame, si ha che l'assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi se ha avuto la necessità dell'aiuto di terzi nelle attività quotidiane durante un anno senza interruzione. Per contro, ai beneficiari di un AGI non può essere applicato il principio dell'art. 29 cpv. 1 LAI, secondo cui il diritto alla

rendita AI nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGa, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. In altre parole, nell'ambito dell'attribuzione di un assegno per grandi invalidi (sia dell'AVS sia dell'AI) fa sempre stato l'anno d'attesa dall'inizio della necessità di aiuto regolare e notevole da parte di terzi, e non i sei mesi previsti in ambito di assicurazione invalidità malgrado l'esplicito rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, poiché l'ivi previsto legame dell'assegno per grandi invalidi con la rendita non corrisponde alla reale volontà del legislatore. Inoltre, l'Alta Corte ha confermato anche nella successiva sentenza 8C_661/2011 dell'8 novembre 2011 l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LAI anziché dell'art. 29 cpv. 1 LAI per stabilire il diritto all'assegno per grandi invalidi, affermando " dass sich der zeitliche Beginn des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung entgegen dem wörtlich verstandenen Verweis in Art. 42 Abs. 4 in fine IVG nicht nach Art. 29 Abs. 1 IVG richtet, sondern weiterhin sinngemäss die Bestimmung zu den Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente, also Art. 28 Abs. 1 IVG, zur Anwendung gelangt, da die in Art. 42 Abs. 4 IVG statuierte Verknüpfung der Hilflosenentschädigung mit der Rente nicht dem tatsächlichen Willen des Gesetzgebers entspricht ". Pertanto, nel caso esaminato dal TF, l'anno d'attesa è decorso dal 1° marzo 2009 e da quella data - e non dal 1° ottobre 2010 - all'assicurata va quindi attribuito un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Come ha ben rilevato l'amministrazione, questo principio è stato codificato al N. 8092 CIGI (Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, edita dall'UFAS, nella versione in essere dal 1° gennaio 2012). Il TCA osserva che, in ogni caso, applicando l'art. 29 cpv. 1 LAI come erroneamente preteso dalla ricorrente, quest'ultima non potrebbe comunque ottenere un pagamento retroattivo dal 1° aprile 2010, ma, semmai, soltanto dal 1° novembre 2010, ovvero dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurata ha rivendicato il diritto alle prestazioni (3 maggio 2010). Il ricorso deve dunque essere respinto su questo punto. 6. Per quanto concerne la contestazione dell'importo della prestazione attribuitole dalla Cassa cantonale di compensazione dal 1° aprile 2011, lo stesso va pacificamente confermato. In effetti, come ha ben esposto l'amministrazione nella decisione impugnata, siccome la ricorrente è beneficiaria di un AGI dell' AVS e non dell'AI, nella fattispecie si applica l'art. 43bis LAVS e non l'art. 42ter LAI . L'assicurata ha verosimilmente confuso gli ambiti legali di riferimento. Ciò significa che l'insorgente ha diritto a ricevere mensilmente, a dipendenza del suo grado elevato, l'80% dell'importo minimo (e non massimo come prescritto per gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità) della rendita di vecchiaia secondo l'art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS. Concretamente, quindi, ciò si traduce nell'80% della rendita minima di Fr. 1'160.- valida dal 1° gennaio 2011 (Ordinanza 11 del 24 settembre 2010 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG), pari a Fr. 928.-. Questo importo corrisponde alla prestazione mensile di Fr. 928.- che la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente fissato con la decisione del 25 agosto 2011. In queste circostanze, l'importo di Fr. 1'856.- preteso dall'insorgente è errato, riferendosi esso all'AGI dell' AI e non dell'AVS. Stante quanto precede, anche la seconda censura va respinta. 7. Alla luce delle considerazioni esposte, discende che la decisione su opposizione del 30 novembre 2010 deve essere confermata ed il ricorso va integralmente respinto.